

**Passaggio della sentenza di I grado (motivazioni, pag. 21)**

**dove è descritto il capo d'accusa.**

Gli imputati, secondo la prospettazione accusatoria, in occasione della riunione del 31.3.09 sopra ricordata, tenevano un comportamento viziato da negligenza, imprudenza ed imperizia (colpa generica) e dalla violazione degli artt. 2, 3, 9 L. 225/92, degli artt. 5 e 7 *bis* L. 401/01, dell'art. 4 L. 21/06, dell'art. 3 D.P.C.M. 23582/06 e della normativa generale della L. 150/00 in materia di disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (colpa specifica), perché effettuavano una valutazione approssimativa, generica ed inefficace dei rischi connessi all'attività sismica in corso sul territorio aquilano, e perché fornivano al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, all'assessore alla Protezione Civile della Regione Abruzzo, al sindaco di L'Aquila ed alla cittadinanza aquilana informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell'attività sismica in corso; con l'effetto di aver indotto, in via esclusiva, le vittime sopra indicate a rimanere all'interno delle rispettive abitazioni, contrariamente alle consolidate abitudini di cautela, fino all'esito fatale delle ore 03.32 del 6.4.09.